

Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, commi da 11 a 17 della legge regionale del 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilita 2017) per l'installazione di centraline a biomasse e per il potenziamento di quelle esistenti, nonche' per la realizzazione delle relative reti di teleriscaldamento, o per l'estensione di reti esistenti alimentate da centraline a biomassa o per la realizzazione di nuovi allacciamenti a reti alimentate da centraline a biomassa, emanato con decreto del Presidente della Regione del 25 ottobre 2017, n. 250/Pres.

art. 1 Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 250/2017

art. 2 Modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 250/2017

art. 3 Disposizioni transitorie

art. 4 Entrata in vigore

art. 1

(Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 250/2017)

1. Il comma 3 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

<<3. L'istanza motivata di proroga del termine di ultimazione dei lavori è presentata al Servizio competente prima della scadenza del termine. La proroga è concessa per un periodo massimo di dodici mesi. Il Servizio competente, su motivata istanza del beneficiario, concede ulteriori proroghe in ragione della particolare complessità della realizzazione dell'intervento per un periodo non superiore a ulteriori dodici mesi.>>

art. 2

(Modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 250/2017)

1. All'articolo 13 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<dodici mesi>> sono sostituite dalle seguenti: <<diciotto mesi>>;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<< 1 bis. Il termine indicato nel decreto di concessione di cui al comma 1 può essere prorogato su istanza motivata del beneficiario, presentata al Servizio competente prima della scadenza del termine, per un periodo non superiore a sei mesi. Il Servizio competente, su motivata istanza del beneficiario, concede ulteriori proroghe per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi.>>

Art. 3

(Disposizioni transitorie)

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore.

art. 4

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE